



# CITTÀ DI TERAMO

## Ordinanza N. 77 del 03/04/2020

**OGGETTO:** Prevenzione e Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 : Proroga di misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione e informazione sul territorio comunale e note di disposizione interpretativa

### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato *la pandemia* da CODIV-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Legge *n. 6 del 23 febbraio 2020*, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del *23 febbraio 2020* recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del *25/02/2020*, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *1° marzo 2020*, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge *n. 9 del 2 marzo 2020*, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- la Circolare *prot. n. 15350 del 02/03/2020* del Ministero dell'Interno;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020;
- la Direttiva DFP 0012035 P- del 25/02/2020 *n. 1/2020* del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante le "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2020 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *n. 6 dell'8 Marzo 2020*, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure

di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale; ed in specie l'art. 1, comma 1, lettera e), che prevede la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **del 9 Marzo 2020**, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri **dell'11 marzo 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

la direttiva n. **2/2020** del 12/02/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

- il **D.L. 16 marzo 2020, n. 18**, pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19; ed, in specie l'art. 87;

- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri **del 22 marzo 2020**, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22/03/2020 e con efficacia dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

- il **D.L. 25 marzo 2020 n. 19**, avente ad oggetto "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020;

**VISTI** i seguenti atti sindacali, tutti in scadenza il 03/04/2020:

- l'ordinanza del Sindaco **n. 56 del 06/03/2020**, avente ad oggetto "*Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti per la comunità locale*";

- l'Ordinanza del Sindaco **n. 58 del 09/03/2020**, avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti per la comunità locale*";

- l'Ordinanza del Sindaco **n. 59 del 10/03/2020**, avente ad oggetto "*Ulteriori misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL - Ulteriori provvedimenti per la comunità locale - Decreto per disposizioni organizzative per Uffici Comunali*";

- la nota del Sindaco prot. n. 17951 del 19/03/2020, avente ad oggetto: **PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-Nota di disposizione interpretativa per i tabaccai**";

- la nota del Sindaco prot. n. 18086 del 20/03/2020, avente ad oggetto: **"PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- ULTERIORE NOTA DI INTERPRETAZIONE DISPOSITIVA"**

- la nota del Sindaco prot.n. 18466 del 25/03/2020, avente ad oggetto: **"PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- Disposizione di interpretazione estensiva per le persone affette da Disturbi del Neurosviluppo e dai Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico"**;

**RICHIAMATO**, da ultimo, il DPCM del **01/04/2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 nonché di quella del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

**RITENUTO** necessario, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale ed anche comunale e dell'esame del nuovo testo normativo, efficace fino al 13 aprile 2020, effettuare una globale, complessiva e responsabile ricognizione degli atti sindacali sopra richiamati onde verificarne la perdurante necessità e compatibilità con la normativa emergenziale oggetto di modifiche sempre più restrittive volta per volta disposte dai sopravvenuti provvedimenti governativi in attuazione del D.L. 19/2020 art. 1 (e del D.L. 6/2020 (convertito in Legge n. 13/2020) art. 2, comma 3) anche allo scopo di elaborare una esauriente ed aggiornata informazione alla cittadinanza;

**VERIFICATO** che l'art. 1, comma 1, lettera 1 del DPCM dell'11 Marzo 2020, efficace fino al 13/04/2020, per effetto della proroga di cui all'art. 2 del successivo DPCM del 22/03/2020 ed all'art. 1 del DPCM del 01/04/2020, prevede che "...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"; che la successiva interpretazione data alla norma dalle Circolari n. 15350/117 del 14/03/2020 e n. 19043 del 27/03/2020 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno – ribadita da nota del 28 marzo 2020 della Prefettura di Teramo - ha poi specificato che in relazione ai mercati, sia all'aperto sia coperti, negli stessi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, ferma restando la garanzia della distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura ed il divieto ogni forma di assembramento;

**RITENUTO**, tuttavia ed alla luce della valutazione della ratio dell'art. 1, comma 1, lettera 1 del DPCM dell'11 Marzo 2020, come si seguito pure autorevolmente interpretato, che l'intendimento normativo non possa che essere quello di fare riferimento a strutture mercatali fisse e destinate alla vendita quotidiana di generi alimentari, in quanto tali destinate al costante approvvigionamento alimentare della cittadinanza, come nel territorio del Comune di Teramo avviene esclusivamente all'interno del mercato coperto di Piazza Verdi;

**RITENUTO**, invece, che i mercati settimanali, locali e frazionali che si svolgono nel comune di Teramo, sia pure nella parte in cui risultano o possono essere destinati alla sola vendita di generi alimentari, abbiano caratteristiche diverse e tali, proprio per la occasionalità di svolgimento e per la non funzionalità rispetto all'approvvigionamento quotidiano delle famiglie, da apparire in evidente contrasto con il fermo divieto di ogni forma di spostamento non necessario e di assembramento di persone anche in luoghi pubblici, anche in considerazione dell'impossibilità, per come sono organizzati, di prevedere modalità di svolgimento contingentate o comunque idonee a evitare non solo l'assembramento ma anche tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, oltre che di assicurarne l'effettivo controllo; ritenendo che, per l'effetto, sussistano allo stato le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i., per procedere alla proroga della sospensione prudenziale di tutti i mercati settimanali locali e frazionali all'aperto e che vendono generi alimentari sino alla cessazione di efficacia del DPCM del 01/04/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

**RITENUTO**, inoltre ed alla luce della proroga disposta dal nuovo DPCM del 01/04/2020, in relazione alla misura della sospensione di ogni manifestazione organizzata ed evento (art. 1, lettera d) DPCM 8 marzo 2020, esteso dall'art. 1 comma 1 DPCM 9 marzo 2020), che sussistano le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i per prorogare anche il precauzionale rinvio a data da programmarsi di tutte le fiere previste nel territorio dal Comune di Teramo sino alla cessazione di efficacia del DPCM del 01/04/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni; nonché e con la medesima decorrenza di dover disporre la sospensione da parte degli Uffici Comunali del rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, feste, mostre, eventi e spettacoli di qualsiasi natura sia pubblica che privata;

**RITENUTO**, inoltre ed alla luce della proroga disposta dal nuovo DPCM del 01/04/2020:

- in relazione alla sospensione delle cerimonie civili (art. 1, lettera i) DPCM 8 marzo 2020, esteso dall'art. 1 comma 1 DPCM 9 marzo 2020) di prorogare, fino al 13 aprile 2020. e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, la disposizione che il Comune non possa svolgere cerimonie di matrimoni civili ed unioni civili;
- in relazione alla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e delle sedute degli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo (art. 1, lettera d) DPCM 8 marzo 2020, esteso dall'art. 1 comma 1 DPCM 9 marzo 2020, come sostituito dall'art.1 comma 2 DPCM 01/04/2020) ed alla sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (art. 1, lettera s) DPCM 8 marzo 2020, esteso dall'art. 1 comma 1 DPCM 9 marzo 2020), di prorogare, fino al 13 aprile 2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, la disposizione di chiusura di tutti gli impianti sportivi di competenza comunale, compresa la piscina, di gestione diretta e/o in concessione e di chiusura del Centro Ricreativo e Culturale per Anziani, sito in Via Antica Cattedrale, 40 a Teramo;
- in relazione al divieto di accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici (art. 1, comma 1, lettera a) Ordinanza Ministero Salute del 20 marzo 2020 già prorogata dall'art. 2, comma 1 DPCM del 22/03/2020) di prorogare, fino al 13 aprile 2020. e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, la disposizione di chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;

**RICHIAMATE** e ricordate alla cittadinanza, inoltre, le seguenti disposizioni governative, concernenti gli spostamenti, tutte prorogate fino al 13/04/2020 dall'art. 1, comma 1 del DPCM del 01/04/2020:

- Divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita all'interno del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute (art. 1, lettera a) DPCM 8 marzo 2020, ed art. 1 comma 1 DPCM 9 marzo 2020, come modificato dall'art.1 comma 1, lettera b) DPCM 22/03/2020)
- divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (art.1 comma 1, lettera b) DPCM 22/03/2020)
- divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (art. 1, comma 1, lettera

b) Ordinanza Ministero Salute del 20 marzo 2020 già prorogata dall'art. 2, comma 1 DPCM del 22/03/2020);

**RICHIAMATA** la circolare 15350/117(2) del 31/03/2020 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno che, in relazione agli spostamenti delle persone fisiche, ha espressamente precisato che *“è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute... ..si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione. Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute. Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona”*;

**RITENUTO**, per l'effetto, opportuno, prorogare la precedente disposizione del Sindaco prot.n. 18466 del 25/03/2020, avente ad oggetto: *“PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- Disposizione di interpretazione estensiva per le persone affette da Disturbi del Neurosviluppo e dai Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico”*, in quanto basata su una interpretazione teleologicamente orientata alla ratio fondamentale della normativa emergenziale, che è quella di tutelare il diritto alla salute complessivamente inteso, oggi tanto più giustificata alla luce di quanto previsto nella circolare 15350/117(2) dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno sopra ricordato;

**DATO ATTO**, altresì, che tra le situazioni di necessità che legittimano gli spostamenti all'interno del territorio comunale vengono riconosciute quelle finalizzate all'espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d'affezione, come pure riconosciuto dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno giusta circolare N. 15350/ 117 del 12 marzo 2020 nella quale si legge *“.....Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio .....per la gestione quotidiana degli animali domestici.....”*;

**RILEVATO**, per l'effetto, che con precedente nota del Sindaco prot. n. 18086 del 20/03/2020 veniva già disposta la possibilità di lecito spostamento per attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione solo per il tempo strettamente necessario;

**RITENUTO** riconducibile nella medesima ratio di situazione di necessità anche alla luce di assicurare protezione e tutela del benessere degli animali, e per l'effetto assentibile lo spostamento dei cittadini, solo per il tempo strettamente necessario, finalizzato ad attendere alle esigenze primarie e di nutrizione degli animali mantenuti in poderi e/o orti non vicini e/o adiacenti alla propria abitazione e per assicurarne il benessere e la sopravvivenza;

**RICHIAMATA** la nota del Sindaco prot. n. 17951 del 19/03/2020, avente ad oggetto: *“PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-Nota di disposizione interpretativa per i tabaccai”*, con la quale i tabaccai ed i concessionari del gioco pubblico presenti sul territorio del Comune di Teramo sono stati invitati ad attenersi in modo rigoroso al rispetto di quanto disposto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 alla luce dell'allegato 1 nonché alla richiesta formulata

dall'Agenzia Dogane e Monopoli nella Determinazione n. 89326 del 12/03/2020 avente ad oggetto: "D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Direttiva sui giochi per i tabaccai" e, per l'effetto

- 1) a svolgere all'interno dei propri esercizi le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini, espressamente ammesse ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 (ed espressamente riconducibili al codice ATECO 47.2 e nello specifico al codice 47.26).
- 2) ad assicurare il blocco delle *slot machines*, la disattivazione di *monitor* e televisori e la sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito possibili all'interno degli esercizi (a titolo esemplificativo gratti e vinci, 10 e lotto etc.) al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all'interno dei locali;

**VISTE**, di seguito:

- la Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli Prot. 96788/RU del 21 marzo 2020 che ha disposto:

- a. la sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machines, comunque denominati, situati all'interno degli esercizi di rivendita;
  - b. la sospensione della raccolta dei giochi sotto-descritti presso le "tabaccherie" e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, con le seguenti decorrenze:
    - «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto» «SuperEnalotto», «Lotto tradizionale»: dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; «Eurojackpot»
- la Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli Prot. n. 102340/RU 30 marzo 2020 che ha disposto:
- la sospensione della raccolta del gioco presso le tabaccherie" e gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura anche dei giochi numerici 10&Lotto, "Millionday" e "Winforlife" "Winforlife vincicasa" nonché delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati;
  - rimane consentita solo la vendita delle lotterie istantanee "Gratta&Vinci";

**RITENUTO**, tuttavia, che - nel pieno rispetto della ratio della nota del Sindaco prot. n. 17951 del 19/03/2020 e dell'intera normativa emergenziale e poiché nessuna disposizione governativa tra tutte quelle sopra menzionate permetta di ritenere quali attività consentite per legittimi spostamenti le attività ludiche e/o che non corrispondano ad un interesse primario dell'individuo o ad una necessità, nonché in quanto le attività di gioco presenti all'interno dei tabaccai, ivi comprese le lotterie istantanee Gratta e Vinci, stimolano diverse persone ad allontanarsi da casa quasi quotidianamente e a formare facilmente e frequentemente piccole aggregazioni, in pieno contrasto con le prescrizioni normative - non possano ritenersi in alcun modo giustificati gli spostamenti finalizzati a recarsi presso i tabaccai ed i concessionari del gioco pubblico presenti sul territorio del Comune di Teramo per svolgere qualsivoglia attività di gioco pur lecito;

**VISTO**, infine, il Protocollo di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL in data 19/03/2020, finalizzato a fornire indicazioni operative per incrementare, oltre a quanto già previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19;

**RITENUTO**, nel rispetto del principio della massima precauzione nonché allo scopo di limitare l'esposizione dei lavoratori al rischio di contagio, di confermare la sospensione di tutti i cantieri di lavoro

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 77 del 03/04/2020

per i quali il Comune di Teramo è stazione appaltante o soggetto autorizzatore di lavori su reti comunali, per i quali, sulla base di una verifica congiunta tra Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza e Titolare della impresa appaltatrice e previa valutazione delle condizioni per la sospensione dei lavori, nel rispetto del vigente Codice degli appalti e della normativa di Settore, non risulti garantito il rispetto delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e, da ultimo, dal Protocollo di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL in data 19/03/2020; e ciò per tutto il tempo necessario all'adeguamento delle predette misure e, in ogni caso, tenendo conto della evoluzione dello stato della diffusione epidemiologica sul territorio anche in relazione all'interesse pubblico alla prosecuzione e completamento dell'opera;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, *di prorogare* con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 13/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM del 01/04/2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni:

1. la sospensione dello svolgimento di tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio comunale anche per la sola vendita di generi alimentari;
2. il rinvio a data da destinarsi di tutte le fiere previste nel territorio dal Comune di Teramo;

### **e DISPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate *di prorogare* con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 13/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM del 01/04/2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni:

- la sospensione dello svolgimento di cerimonie di matrimoni civili ed unioni civili;
- la sospensione da parte degli Uffici Comunali del rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, feste, mostre, eventi e spettacoli di qualsiasi natura sia pubblica che privata;
- la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;

- la chiusura di tutti gli impianti sportivi di competenza comunale, compresa la piscina, di gestione diretta e/o in concessione;
- la chiusura del Centro Ricreativo e Culturale per Anziani, sito in Via Antica Cattedrale, 40 a Teramo.

Inoltre e per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate,

## **DISPONE**

nel territorio del Comune di Teramo, nella pur rigorosa osservanza di quanto disposto dai D.P.C.M. vigenti, come correttamente ed opportunamente teleologicamente interpretati alla data odierna in relazione alla ratio fondamentale, che è quella di tutelare il diritto alla salute complessivamente inteso nonché alla luce di quanto pure previsto nella circolare 15350/117(2) del 31/10/2020 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno, *la proroga* sino al 13/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM del 01/04/2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, della precedente disposizione del Sindaco prot.n. 18466 del 25/03/2020, avente ad oggetto: "PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- Disposizione di interpretazione estensiva per le persone affette da Disturbi del Neurosviluppo e dai Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico", con l'effetto:

- che all'interno della fattispecie dei "*motivi di salute*" che legittima gli spostamenti all'interno del Comune di Teramo, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, appaia doveroso far rientrare gli spostamenti finalizzati al contenimento dei Disturbi del Neurosviluppo - Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico;
- che devono pertanto ritenersi rientranti nelle ragioni di tutela della salute psico fisica le passeggiate in auto, a piedi o in bicicletta anche oltre il limite della prossimità dalla propria abitazione e per un segmento temporale superiore rispetto a quello strettamente necessario, delle persone affette da comprovati e documentati Disturbi del Neurosviluppo - Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico, a condizione che:
  - 1) La persona affetta dalla descritta patologia sia seguita da un unico accompagnatore;
  - 2) Che venga rispettato il divieto assoluto di qualunque assembramento;
  - 3) Che l'accompagnatore rechi sempre con sé idonea certificazione medica (in specie il certificato ex Legge n. 104/1990) attestante chiaramente le problematiche relative alla patologia della persona che accompagna.

## **inoltre, DISPONE**

Che nel territorio del Comune di Teramo, nella pur rigorosa osservanza di quanto disposto dai D.P.C.M. vigenti, come correttamente ed opportunamente interpretati alla data odierna in relazione alla *ratio* dei motivi di necessità che legittimano gli spostamenti, nonché alla luce dell'evolversi della situazione di emergenza sanitaria anche nel territorio comunale, con decorrenza sino al 13/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM del 01/04/2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni



- sia possibile circolare a piedi per attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione solo per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle stesse;
- sia possibile spostarsi dalla propria abitazione per attendere alle esigenze primarie e di nutrizione di animali mantenuti in poderi e/o orti anche non vicini e/o adiacenti alla propria abitazione e per assicurarne il benessere e la sopravvivenza e solo per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle stesse;
- non siano in alcun modo giustificati gli spostamenti effettuati con il solo fine di recarsi presso i tabaccai ed i concessionari del gioco pubblico presenti sul territorio del Comune di Teramo per svolgere qualsivoglia attività di gioco pur lecito e, per l'effetto si conferma l'invito ai tabaccai ed ai concessionari del gioco pubblico presenti sul territorio comunale, già formulato con la precedente nota del Sindaco prot. n. 17951 del 19/03/2020 richiamata in narrativa;

### **STABILISCE inoltre**

Che resta ferma la sospensione di tutti i cantieri di lavoro per i quali il Comune di Teramo è stazione appaltante o soggetto autorizzatore di lavori su reti comunali, per i quali, sulla base di una verifica congiunta tra Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza e Titolare della impresa appaltatrice e previa valutazione delle condizioni per la sospensione dei lavori, nel rispetto del vigente Codice degli appalti e della normativa di Settore, non risulta garantito il rispetto delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e, da ultimo, dal Protocollo di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL in data 19/03/2020.

- La sospensione è disposta per tutto il tempo necessario all'adeguamento delle predette misure e, in ogni caso, tiene conto della evoluzione dello stato della diffusione epidemiologica sul territorio anche in relazione all'interesse pubblico alla prosecuzione e completamento dell'opera;

### **infine, RACCOMANDA nuovamente e fermamente**

- a tutta la comunità di assicurare responsabile rispetto a tutte le prescrizioni in essere e di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

### **e DISPONE**

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Teramo;
2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti Comunali;

3. Che la Polizia Municipale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura;

4. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva;

5. La comunicazione del presente provvedimento:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministero della Salute;
- Al Presidente della Regione Abruzzo;
- Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- Al Sig. Questore di Teramo;
- Al Presidente della Provincia di Teramo
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Teramo;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
- Al Comando della Polizia Municipale di Teramo;

6. La notifica del presente provvedimento:

- al Centro Ricreativo e Culturale per Anziani, sito in Via Antica Cattedrale, 40 a Teramo

- Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

f.to Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Cristina Chirico

f.to Il Dirigente del II Settore

Dott. Fulvio Cupaiolo

f.to Il Dirigente del V Settore

Ing. Remo Bernardi

Teramo, li 03/04/2020

Il Sindaco  
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO